



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Dipartimento di Scienze Giuridiche

DISPOSIZIONE
prot. n. 0000918 rep. n. 39/2017
del 02/08/2017
classif. VII/1 f. 2017-VII/1.3

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A)**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

- VISTA** la Legge n. 168 del 09.05.1989;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento all'art. 22;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030 del 07.04.2017;
- VISTO** il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 20.04.2017 con la quale al Dipartimento di Scienze Giuridiche sono state attribuite le risorse per l'attivazione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento del 23.05.2017 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di selezione per l'attribuzione del suddetto assegno;
- CONSIDERATO** che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura economico-finanziaria su fondi di Ateneo come da nota prot. n. 31920 del 02.05.2017 - Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo Cannizzaro;
- VERIFICATA** la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento,



DISPONE

Art. 1 - Numero degli assegni e progetto di ricerca

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di **n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A – Tipologia I**, della durata di un anno, per il settore scientifico-disciplinare **IUS/14** presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la presentazione diretta da parte dei candidati di un progetto di ricerca, corredato dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 2 - Durata, rinnovo ed importo dell'assegno

L'assegno avrà durata di **1 (uno) anno** e potrà essere rinnovato secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 3 della Legge 240/2010.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'importo lordo annuo è stabilito in **€ 19.367,00** al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 476 del 13.08.1984 e ss.mm.ii, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, della Legge n. 335 del 08.08.1995 e ss.mm.ii. In materia di astensione obbligatoria per maternità trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 ed in materia di congedo per malattia l'art. 1, comma 788, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e partecipazione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con



esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010.

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Giuridiche ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico n. 1592 del 31.08.1993. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione

Art. 4 - Domanda e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato (Allegato A) e sottoscritta dall'aspirante, deve essere inviata **entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando**, mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it;
- a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Segreteria Amministrativa - Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma (RM);
- con consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche, indirizzo sopra indicato, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le comunicazioni per l'eventuale colloquio.

I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) riceveranno tutte le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al



Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Nell'oggetto del messaggio PEC, o sul plico sigillato nei casi di raccomandata A.R. e di consegna a mano, deve essere riportata la dicitura "Rep. Disp. 39/2017".

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva od inesatta indicazione, comunicazione od aggiornamento da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. cittadinanza posseduta
4. residenza;
5. godimento dei diritti politici;
6. di non avere mai riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;
7. laurea posseduta con indicazione della votazione riportata nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
8. equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero - dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
9. di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
10. eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività e dell'argomento della ricerca;
11. eventuali titolarità pregresse di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, con l'indicazione della sede e del periodo in cui si è svolta l'attività della ricerca;
12. di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
13. l'attività lavorativa svolta con indicazione del datore di lavoro, se ente pubblico o privato e la tipologia del rapporto;



14. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, o di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La sapienza";
15. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
16. l'indirizzo di posta elettronica personale al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) il titolo e la descrizione del progetto di ricerca proposto;
- b) i titoli posseduti e le proprie pubblicazioni;
- c) la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B);
- d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e quanto previsto dal seguente art. 5.

Art. 5 - Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati (in formato PDF se trasmessa a mezzo della posta elettronica certificata):

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 relativa al proprio diploma di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 relativa all'eventuale titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, anche conseguito all'estero, ovvero per i settori interessati del titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica;



- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 relativa ai titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'Estero, soggiorni di studio all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'Estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);
- d) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- e) eventuali pubblicazioni scientifiche;
- f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge n. 183 del 12.11.2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti Autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non potranno avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

Art. 6 - Selezione

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Progetto di ricerca;
- Voto di laurea;
- Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente);



- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
- Colloquio.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati, prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante pubblicazione all'Albo on-line presente sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 7 - Colloquio

Il colloquio si terrà il giorno martedì 26.09.2017, ore 11:00, presso la sezione di Diritto Internazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e pertanto nessun altro avviso verrà dato in merito, salvo le eventuali modificazioni che dovessero intervenire per ragioni al momento non prevedibili.

Il colloquio potrà essere svolto anche per via telematica.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca proposto.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, su delibera del Consiglio o, in casi di urgenza, della Giunta di Dipartimento. La nomina è fatta con separato atto da emettere successivamente alla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori ed i ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi assume le funzioni di Segretario verbalizzante.



Art. 9 - Formazione della graduatoria di merito

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica svolta dal Responsabile Amministrativo Delegato sugli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva, approva con proprio Decreto gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità nell'Albo on-line sul sito web del Dipartimento, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10 - Conferimento degli assegni di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

- a) luogo e data di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.



Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento di Scienze Giuridiche:

- a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione";
- b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista il nominativo del Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà inoltre rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art. 11 - Diritti e doveri

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono



il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12 - Divieti di cumulo, incompatibilità, sospensione

Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, comma 2 del TUIR - Titolo I, Capo IV - superiore a € 16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile



con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze od inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14 – Pubblicità della procedura e norme finali

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato all'Albo online sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche all'indirizzo internet:



www.scienze giuridiche.uniroma1.it nonché sul sito web dell'Università (www.uniroma1.it), del MIUR (www.miur.gov.it) e dell'Unione Europea. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 15 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dott. Roberto Strippoli – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma (RM) – tel. 0649690311 – e-mail roberto.strippoli@uniroma1.it.

Roma, 02 agosto 2017

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Enrico Elio del Prato)*

visto
Il Responsabile Amm.vo Delegato
(Dott. Roberto Strippoli)*

* Firme autografe sostituite da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993.